

Definizioni

Le parole "Società", "Compagnia" e "Vettore" identificano la "MERIDIANO LINES";

"Veicolo" comprende qualsiasi mezzo di trasporto, gommato o cingolato, autonomo e non;

"Caricatore" designa chi richiede l'imbarco, il presentatore del veicolo all'imbarco, l'autista, lo spedite del container ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco;

le parole "Container" e "contenitore" comprendono qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, paletta o base in legno o qualsiasi altra facilitazione di trasporto usata per consolidare e trasportare la merce.

La Società MERIDIANO LINES assume il trasporto dei veicoli e dei contenitori alle seguenti condizioni il cui contenuto il caricatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di ben conoscere e di accettare, nonché alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ove non derogate dalla seguente normativa contrattuale.

1) Il presente contratto di trasporto è valido soltanto per i veicoli e/o i contenitori indicati e per la nave e la partenza in esso indicati. Il caricatore è tenuto a custodire diligentemente il presente documento, per giustificare il proprio diritto al trasporto e ad esibirlo a ogni funzionario della compagnia o ufficiale della nave che gliene facesse richiesta. Il contratto non è trasferibile.

2) Prezzo di passaggio

Nel prezzo di passaggio Indicato nel contratto non è compresa la somministrazione di vitto a bordo, pernottamento e/o permanenza a bordo, che rimangono a carico di eventuali autisti/accompagnatori dei veicoli imbarcati, e che dovranno essere regolate a parte all'atto dell'imbarco. Sono inoltre a carico del caricatore tutte le spese, tasse, diritti di imbarco e sbarco, bollo, ecc.

3) Presentazione all'imbarco, sistemazione a bordo e sbarco, responsabilità

Il caricatore è tenuto:

1. a) a compilare, per la parte di sua competenza, ai fini della "dichiarazione d'imbarco", il contratto di trasporto, indicando negli appositi spazi i dati ivi richiesti;
2. b) a presentare i veicoli e i contenitori all'imbarco almeno quattro ore prima della partenza;
3. c) ad esibire al momento della presentazione all'imbarco dei veicoli e dei contenitori, il documento di trasporto emesso dalla Società o dai suoi Agenti, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto, compresi quelli doganali;
4. d) ad utilizzare per il trasporto marittimo, in considerazione della peculiarità di tale trasporto, veicoli efficienti in ogni parte, in particolare relativamente agli organi di frenatura, sospensione e rotolamento, e di altezza non superiore a m. 4 da terra;
5. e) a presentare all'imbarco veicoli con il carico sistemato e rizzato sui veicoli stessi con la diligenza e gli accorgimenti richiesti dalla tipologia della merce e dalle caratteristiche del veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare;
6. f) a provvedere a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzatura del carico, sul veicolo o all'interno del contenitore, nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. In nessun caso il vettore sarà responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivati da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e saranno soggetti ad un supplemento di nolo, secondo la tariffa.

Parimenti la Compagnia non sarà responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave.

Resta inteso che in caso di abbattimento del carico le spese di ripristino e quant'altre necessarie, saranno a carico dell'avente diritto alla riconsegna anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.

L'accettazione dell'imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell'esistenza delle condizioni di cui ai punti d), e) ed f) del presente articolo, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Compagnia, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori ed alla sistemazione del carico. Il caricatore sarà comunque responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti ad inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui alle lettere da a) a f) del presente articolo.

4) Qualora il consegnatario o autista dei veicoli o contenitori presentati all'imbarco sia persona diversa dal caricatore indicato nel documento di trasporto, l'anzidetto consegnatario o autista sottoscrive il contratto di trasporto in nome e per conto del caricatore, in qualità di mandatario del medesimo

5) Mancata partenza

Il caricatore che non presenti in tempo utile (vedesi art. 3 punto b) delle presenti Condizioni Generali) alla partenza i propri veicoli e/o contenitori e che comunque non vengano imbarcati per fatto del caricatore, non ha diritto al rimborso neppure parziale del prezzo pagato ed è anzi obbligato a completare il pagamento del prezzo del trasporto, se non l'avesse pagato per intero, nonché a risarcire l'eventuale maggior danno.

6) La prenotazione, l'emissione del documento di trasporto e il pagamento del prezzo non costituiscono impegno per la Società che la nave sia pronta a ricevere i veicoli e/o i contenitori né che i veicoli o contenitori saranno effettivamente imbarcati. L'effettivo imbarco dipende dalle esigenze della Compagnia e dalla sicurezza a bordo, e da qualsiasi altro motivo che possa impedire l'imbarco.

Nell'ipotesi che l'imbarco non avvenisse per fatto della Compagnia, questa dovrà soltanto restituire il nolo o parte di nolo incassato, e non sarà tenuta a rispondere per spese e danni di alcun tipo.

7) La Società ha piena facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere od omettere scali, di fare iniziare o terminare il viaggio in un porto diverso da quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di sostituire la nave prevista, di anticipare o ritardare la data e l'ora di partenza.

Non è parimenti vincolante per la Società l'indicazione della data e dell'ora prevista per l'arrivo a destinazione della nave.

In nessuno dei casi contemplati nel presente articolo il Caricatore avrà diritto al risarcimento dei danni e/o al rimborso di spese di qualsiasi natura.

8) Imbarco e sbarco, responsabilità

L'imbarco e lo sbarco dei veicoli e dei contenitori avvengono a spese, cura, rischio e responsabilità dei caricatori e dei ricevitori, restando esclusa ogni responsabilità della Compagnia anche nei confronti a terzi.

I conduttori dei veicoli o dei trattori o degli altri mezzi eventualmente impiegati (anche se dipendenti da impresa portuale o da altri terzi), nell'eseguire le operazioni di imbarco, sbarco e sosta, operano quali incaricati dei caricatori e dei ricevitori, i quali sono anche responsabili dei danni eventualmente arrecati dai conduttori medesimi, sia alla nave sia a persone sia a cose di terzi, nell'esecuzione delle operazioni di imbarco, sbarco e sosta, sia a bordo che in banchina.

9) Riconsegna e deposito

All'arrivo della nave la riconsegna dei veicoli e/o contenitori avviene previa restituzione al vettore del documento di trasporto regolarmente firmato per ricevuta. I conducenti accompagnatori e/o ricevitori dovranno tempestivamente ritirare i propri veicoli e/o contenitori al momento in cui la nave è pronta per le operazioni di sbarco.

Qualora all'arrivo i veicoli e/o contenitori non vengano tempestivamente ritirati, la Società provvederà, sempre a spese, rischio e responsabilità del caricatore e ricevitore, a mettere il veicolo e/o contenitore a terra e la riconsegna avverrà soltanto dopo rimborso di tutte le spese dovute per il trasporto e per le operazioni di sbarco.

Nel caso in cui per qualsiasi causa i veicoli e/o contenitori non potessero essere riconsegnati al caricatore e/o ricevitore, per assenza o rifiuto del medesimo, i veicoli e/o contenitori potranno rimanere parcheggiati a terra incustoditi a rischio del caricatore e/o ricevitore e la Società non risponderà di danni e/o ammanchi ai veicoli e/o contenitori e alla merce ivi caricata e/o contenuta. La riconsegna dei veicoli e/o contenitori e del loro carico dovrà intendersi effettuata (per specifica pattuizione contrattuale derogativa – ex art. 424 cod. nav. – a favore del vettore della normativa sulla responsabilità di cui all'art. 422 cod. nav.), sin dall'inizio delle operazioni di scaricazione, anche se eseguita con mezzi di bordo.

10) Obblighi del caricatore

I veicoli a bordo della nave devono essere lasciati con gli sportelli apribili e con le chiavi all'interno, secondo le disposizioni impartite dal comando della nave. I conduttori devono restare sempre a disposizione del comando della nave ed eseguire gli ordini che potranno essere dallo stesso impartiti, in particolare nei casi d'emergenza.

11) Il caricatore e gli autisti accompagnatori devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi saranno responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti autorità e nei confronti della Società. La Società avrà diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni.

12) La Società non risponde delle perdite, manomissione e avarie delle merci caricate sui veicoli e/o sistemate all'interno dei contenitori, così come per eventuali cose asportabili lasciate negli abitacoli dei veicoli.

13) Merci pericolose

Il caricatore ha l'obbligo di dichiarare alla Società e/o ai suoi agenti prima dell'imbarco, l'esistenza di merci pericolose a bordo del veicolo e/o all'interno del contenitore. L'imbarco verrà concesso nei limiti delle vigenti norme di legge in materia e dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto dal Comando della nave che potrà disporre la collocazione dei veicoli e/o contenitori sul ponte scoperto. A tal fine il caricatore accetta preventivamente ed espressamente la collocazione dei veicoli sul ponte scoperto.

In caso di mancato avviso il caricatore risponderà illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione nei confronti della Società e di terzi, in sede civile, penale e amministrativa.

14) Caricamento sopra e sotto coperta

La Società è libera di caricare i veicoli e i contenitori sia sopra che sotto coperta a propria esclusiva discrezione. I rischi di perdite e/o danni ai veicoli e/o contenitori e alle merci trasportate sopra e dentro gli stessi, saranno a carico del caricatore e/o proprietario del mezzo.

15) Veicoli frigoriferi

I Veicoli frigoriferi sono soggetti alle norme di sicurezza prescritte dal RINA e dalle autorità competenti, norme che vietano l'uso a bordo delle fonti di energia del veicolo. La nave a richiesta del Caricatore formulata all'atto della prenotazione e compatibilmente con la disponibilità delle prese di corrente, potrà consentire l'allacciamento al circuito elettrico di bordo (corrente tipo alternato 220 Volt 50 periodi), sempreché i veicoli siano forniti dello speciale innesto antideflagrante omologato dalle autorità competenti.

L'allacciamento è consentito a rischio e responsabilità del caricatore anche verso la nave e verso terzi, esclusa qualsiasi responsabilità del Vettore e/o della nave, per mancanza e interruzione della corrente, sbalzi di tensione e per qualsiasi altro difetto e guasto nella generazione e distribuzione di energia elettrica della nave, da qualunque causa generata e/o prodotta. Sarà rifiutata e interrotta la fornitura di energia se, a parere e discrezione del Comando della nave, il motore del veicolo frigorifero non risultasse regolarmente funzionante e non desse idonee garanzie di sicurezza per il carico e per la nave.

16) Non sono opponibili alla Compagnia e non comportano riconoscimento o responsabilità da parte di questa le dichiarazioni del caricatore o comunque la conoscenza della qualità, del peso, del valore e/o delle condizioni del veicolo e/o contenitore e del carico ivi stimato, o l'imbarco senza riserve.

17) Unità di carico

Fermo restando tutte le esclusioni di responsabilità indicate nel presente documento, i veicoli (intendendosi unitariamente come motrice e rimorchio), i contenitori, la merce e ogni altro oggetto ivi contenuto costituiscono ad ogni effetto di legge, per specifica accettazione del caricatore, unica unità di carico, la quale viene accettata dal caricatore senza alcuna dichiarazione di valore.

18) Il vettore non risponde dei danni causati dalla mancata partenza, ritardi impedimenti all'arrivo. Non risponde inoltre di perdite e/o avarie sia ai veicoli e/o contenitori sia alla merce ivi contenuta, che possano verificarsi prima e durante l'imbarco, a bordo della nave, durante o successivamente allo sbarco.

19) Avaria generale

L'avaria generale sarà regolata secondo le regole di York ed Anversa del 1950/1974. I ricevitori prima di ritirare le merci dovranno firmare il "Lloyd's Average Bond" nonché effettuare, a titolo di deposito provvisorio, il versamento della quota che la Società armatrice determinerà a garanzia del contributo definitivo e come condizione per il ritiro della merce.

I depositi di cui alla XXII delle regole anzidette dovranno essere effettuati in Reggìo Calabria in conto speciale intestato congiuntamente a due fiduciari, e precisamente la Società armatrice ed un rappresentante scelto dagli interessati al carico, presso una banca scelta di accordo dalla società armatrice e dal detto rappresentante degli interessati al carico.

A tale scopo, nei vari porti di sbarco delle merci, i depositi saranno incassati dagli agenti della società armatrice, i quali provvederanno a trasmetterli immediatamente a Messina. Il regolamento dell'avaria generale avrà luogo, in via amichevole, in Messina qualunque sia la destinazione delle merci imbarcate e sarà compilato da un liquidatore la cui nomina è riservata alla società armatrice.

I depositari rinunciano ad ogni opposizione e si obbligano a pagare il contributo che dal valore delle cose caricate verrà determinato in modo definitivo nel Regolamento di avaria generale.

20) Foro competente

Tutte le controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente documento di trasporto, dovranno essere promosse innanzi all'Autorità giudiziaria di Reggio Calabria, derogando espressamente la competenza di qualsiasi altra Autorità giudiziaria, italiana o straniera, anche in dipendenza di connessione di causa e troverà inderogabilmente applicazione la legge italiana.